

PROVINCIA DI RAVENNA

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (LOTTO 1) E DEL LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” DI RAVENNA (LOTTO 2) PER LA DURATA DI 5 ANNI

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Tipologia dell’utenza
- Art. 3 - Durata della concessione
- Art. 4 - Valore della concessione
- Art. 5 - Ubicazione, numero e caratteristiche dei distributori automatici
- Art. 6 - Installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori automatici
- Art. 7 - Sistema HACCP - Igiene e pulizia
- Art. 8 - Caratteristiche minime e qualità dei prodotti
- Art. 9 - Prezzi dei prodotti
- Art. 10 - Contabilizzazione degli incassi
- Art. 11 - Canone di concessione
- Art. 12 - Obblighi del Concessionario
- Art. 13 - Obblighi dell’Amministrazione
- Art. 14 - Variazioni dei distributori installati
- Art. 15 - Disinstallazione dei distributori e ripristino degli spazi
- Art. 16 - Penali
- Art. 17 - Personale impiegato
- Art. 18 - Responsabile/referente del Concessionario
- Art. 19 - Prevenzione, sicurezza e salute sul luogo di lavoro
- Art. 20 - Oneri sicurezza – DUVRI
- Art. 21 - Controlli igienici e merceologici sulla qualità del servizio
- Art. 22 – Norme di rinvio

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici da svolgersi presso le sedi della Provincia di Ravenna (lotto 1) e del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna (lotto 2).

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, indicati nel documento “*Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori*” facente parte della documentazione di gara, sono rapportati alle esigenze della Provincia di Ravenna (in seguito, “Amministrazione”) sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, che saranno comunque concordate con il Concessionario.

Il servizio di cui trattasi comprende le seguenti attività:

- l’installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sedi di cui al documento “*Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori*”, sopra citato.
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio oggetto del presente Capitolato, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo, ai sensi dell’art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (in seguito anche “Codice”).

Il Concessionario ottiene il proprio compenso non dall’Amministrazione concedente ma dall’utenza che fruisce del servizio.

Non sono previste compensazioni economiche.

ART. 2 TIPOLOGIA DELL'UTENZA

Il servizio sarà effettuato:

- quanto agli immobili di cui al Lotto 1, a favore dei dipendenti della Provincia di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, nonché degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno delle sedi stesse;
- quanto agli immobili di cui al Lotto 2, a favore: degli alunni, del corpo docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (“personale ATA”) delle varie sedi scolastiche, nonché degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno delle sedi stesse.

Per ogni utile riferimento, si è proceduto ad esplicitare l’utenza potenziale del servizio in oggetto, distinta per singola sede, all’interno del Progetto di servizio ex art. 23 del Codice allegato alla documentazione di gara.

Si precisa peraltro che i dati riferiti all'utenza sono stati indicati ai soli fini della formulazione dell'offerta e sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi, in quanto il consumo effettivo di alimenti e bevande è subordinato al numero di utenti presenti ogni giorno e ad altre circostanze non prevedibili e comunque non dipendenti dall'Amministrazione e dall'Istituto "Liceo Classico Dante Alighieri".

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà infatti del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e durante la durata della concessione.

Conseguentemente, l'erogazione del servizio potrà avvenire a favore di un'utenza maggiore o minore rispetto a quella indicata nel Progetto, impegnando il concessionario alle medesime condizioni e senza che quest'ultimo possa vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di 60 mesi (5 anni), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, per entrambi i lotti.

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (soglie di rilevanza comunitaria), è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Come specificato nel Progetto di servizio ex art. 23 del Codice, il valore complessivo presunto della concessione è stato quantificato, dunque, in **€ 330.000,00 IVA esclusa**, così suddiviso:

Lotto	Descrizione	Valore
1	Sedi della Provincia di Ravenna	€ 80.000,00 (€ 16.000,00 x 5 anni)
2	Sedi del Liceo Classico "Dante Alighieri" di Ravenna	€ 250.000,00 (€ 50.000,00 x 5 anni).

Tali stime hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, il quale assume interamente a proprio esclusivo carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio. Eventuali variazioni di qualunque entità, quindi, non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

I costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 0,00.

ART. 5

UBICAZIONE, NUMERO E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare il numero e le tipologie di distributori automatici descritti nel documento “*Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori*”.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d’igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale;
- b) essere di recente fabbricazione, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- c) essere in Classe Energetica A, A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l’erogazione, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
- d) essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- e) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o altra “modalità di pagamento innovativo”. La ricarica degli strumenti di pagamento elettronici dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici; il valore massimo della cauzione richiesta per tali strumenti non potrà superare il valore di € 5,00 e l’importo dovrà essere rimborsato all’utente in caso di restituzione dello strumento di pagamento. La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata con l’Amministrazione.
- f) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- g) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- h) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- i) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;
- j) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- k) riportare una targhetta ben visibile con la ragione sociale del Concessionario e il recapito telefonico del servizio di assistenza;
- l) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- m) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
- n) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni.

Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà provvedere all’installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico (come indicato nel documento “*Elenco sedi, numero e tipologia dei distributori*” alla colonna Fornitura acqua)

ART. 6
INSTALLAZIONE, RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione dei distributori automatici negli spazi indicati dall'Amministrazione, visionabili mediante sopralluogo facoltativo durante la fase di gara.

L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto o dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

L'avvenuto completamento dell'installazione dei distributori verrà formalizzato con apposito verbale di consegna di servizio, sottoscritto congiuntamente dalle parti, riportante la data di attivazione del servizio.

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- 1) a trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall'Amministrazione;
- 2) ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica a regola d'arte e secondo le norme CEI/UNI, attenendosi alle istruzioni rilasciate in sede di sopralluogo dai competenti uffici dell'Amministrazione. Al termine dei lavori dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto dell'art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- 3) ad installare, contestualmente all'attivazione dei distributori, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica; a fornire e predisporre nella zona circostante i distributori appositi recipienti per i rifiuti.
- 4) al continuo e tempestivo rifornimento dei distributori, curando lo stato di conservazione dei prodotti. Il rifornimento deve essere eseguito almeno una volta a settimana e comunque con frequenza adeguata ai consumi rilevati e alle esigenze delle singole sedi.
- 5) alla pulizia, interna ed esterna, dei distributori e alla loro periodica sanificazione e disinfezione. Deve essere garantito almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività.
- 6) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;
- 7) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione;
- 8) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi sugli impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.

Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con la Provincia di Ravenna e con l'Istituto "Liceo Classico Dante Alighieri", avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.

Le attività di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori dovranno essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio.

L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso della concessione, eventuali spostamenti dei distributori, senza alcun onere a suo carico.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di distributori da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il Concessionario non potrà utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, né potrà modificare autonomamente la configurazione e/o la posizione dei distributori, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

ART. 7

SISTEMA HACCP – IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

ART. 8

CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI

I distributori automatici devono obbligatoriamente contenere almeno le bevande e gli alimenti (complessivamente definiti come "**LISTINO BASE DELLA CONCESSIONE**") di seguito elencati:

A) BEVANDE CALDE (le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati):

- 1) caffè espresso: miscela bar in grani di prima qualità con grammatura minima di gr.7 per erogazione
- 2) caffè macchiato: con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione
- 3) caffè decaffeinato: con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè per ogni erogazione

- 4) caffè decaffeinato macchiato: con grammatura minima di gr. 1,5 di caffè e di gr. 4 di latte per ogni erogazione
- 5) caffè al ginseng: con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione
- 6) cappuccino: con grammatura minima di gr. 7 di caffè e di gr. 6 di latte in polvere per ogni erogazione
- 7) orzo SOLUBILE con grammatura minima di gr 2 di orzo per ogni erogazione
- 8) bevanda al gusto di cioccolata: almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione
- 9) latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione
- 10) thè: almeno gr. 14 di the in polvere ogni erogazione.

B) BEVANDE FREDDI IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati (l'operatore economico oltre ai marchi sotto citati può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato):

- 1) acqua naturale in bottigliette pet da cl 50
- 2) acqua frizzante in bottigliette pet da cl 50.;
- 3) bibite in lattina / PET da cl 33;
- 4) tè in pet da cl 50;
- 5) succhi di frutta vari in brick da MINIMO cl 20 con min. 50% di frutta;
- 6) yogurt da bere vari in pet da MINIMO cl 20;

C) ALIMENTI PRECONFEZIONATI E /O PRODOTTI SNACK SALATI E DOLCI DI VARIO TIPO (l'operatore economico oltre ai marchi sotto citati può proporre prodotti dei principali marchi presenti sul mercato):

LOTTO 1	LOTTO 2
1) Croccantelle/Taralli/Schiacciatine/grissini da min. gr 30	1) Croccantelle/Taralli/Schiacciatine/grissini da min. gr 30
2) Cracker da min. gr. 25	2) Cracker da min. gr. 25
3) Cracker senza glutine da min. gr. 25	3) Cracker senza glutine da min. gr. 25
4) Biscotti snack salati (ad es. marca Tuc o equivalente) confezione da min. gr 75	4) Biscotti snack salati (ad es. marca Tuc o equivalente) confezione da min. gr 75
5) Cornetti/brioche vari gusti (ad es. marca Paluani/Bauli/Buondì o equivalente) da min. gr. 30	5) Cornetti/brioche vari gusti (ad es. marca Paluani/Bauli/Buondì o equivalente) da min. gr. 30
6) Snack al cioccolato (ad es. Duplo, Kinder Bueno o equivalente) da min. gr. 25	6) Snack al cioccolato (ad es. Duplo, Kinder Bueno o equivalente) da min. gr. 25
7) Snack Merendina (ad es. Kinder Delice , Fiesta o equivalente) da min. gr. 40	7) Snack Merendina (ad es. Kinder Delice , Fiesta o equivalente) da min. gr. 40
8) Biscotti/wafer vari gusti senza glutine da min. gr. 25	8) Biscotti/wafer vari gusti senza glutine da min. gr. 25
9) Biscotti tipo Ringo, Doricrem o equivalente, da min. gr. 35.	9) Biscotti tipo Ringo, Doricrem o equivalente, da min. gr. 35.
10) Wafer vari gusti min. da gr. 40	10) Wafer vari gusti min. da gr. 40

	11) Panini/tramezzini/focaccia da min. gr. 90
	12) Frutta a pezzi disidratata/essicata da min. gr. 25
	13) FRUTTA FRESCA

La ditta potrà proporre una lista di prodotti aggiuntivi rispetto al “LISTINO BASE”, da mettere in distribuzione nel corso della Concessione. Tale lista dovrà essere approvata dall’Amministrazione.

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - il nominativo del produttore;
 - gli ingredienti;
 - la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
 - il peso netto;
 - la data di scadenza;
 - le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale;
 - l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene; l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione dell’Amministrazione, sostituire alcuni prodotti o introdurre di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Le bevande calde, periodicamente, saranno oggetto di valutazione congiunta da parte dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà essere disposto a regolare gli ingredienti per mantenere un adeguato livello qualitativo delle bevande.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di un giorno lavorativo.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 9 PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi dei prodotti da applicare agli utenti sono quelli offerti dal Concessionario in sede di gara, che si intendono comprensivi di IVA, spese di trasporto, consegna, caricamento e di ogni altro onere accessorio.

I prezzi dei prodotti aggiuntivi proposti dal Concessionario (non oggetto di gara), dovranno essere in linea con quelli praticati dal mercato per servizi analoghi e dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione.

I prezzi per il pagamento tramite moneta dovranno essere espressi con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05), accettata dai distributori.

I prezzi per il pagamento tramite scheda, chiave elettronica o altra "modalità di pagamento innovativo" dovranno essere di importo pari o inferiore a quelli previsti per il pagamento tramite moneta.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di contratto.

Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, per il solo pagamento in contanti, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal Concessionario, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione i prezzi oggetto di revisione sono applicabili dal Concessionario.

ART. 10 CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015, e come meglio specificato nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016, i distributori dovranno essere censiti on line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, ovvero su richiesta dell'Amministrazione, un report in formato elettronico raffrontabile con i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate, contenente le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- numero dei distributori, tipologia, sede di posizionamento, data installazione;

- numero di erogazioni totali nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per singolo distributore;
- incasso annuale, per tipologia di prodotto, suddiviso per singolo distributore.

ART. 11 CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio, un canone fisso annuale non soggetto a IVA, per ciascuno distributore automatico:

- di € **300,00** per il Lotto 1
- di € **600,00** per il Lotto 2

Pertanto, l'importo complessivo annuale iniziale è così determinato:

- **Lotto 1: € 6.300,00** (€ 300,00 x n. 21 distributori)
- **Lotto 2: € 12.000,00** (€ 600,00 x n. 20 distributori)

Il canone è riconosciuto a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi, tenuto conto dei diversi livelli di utilizzo.

L'ammontare del canone annuo come sopra definito dovrà essere pagato dall'affidatario semestralmente in via anticipata, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni semestre, con previsione di eventuale conguaglio nel semestre successivo in caso di variazione del numero di distributori.

Il versamento del canone avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Provincia di Ravenna presso la Cassa di Ravenna, IBAN: IT 44 M 06270 13199 T20990000007.

ART. 12 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta e dalla normativa vigente.

Il Concessionario, inoltre, deve:

- comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande e generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all'installazione delle apparecchiature;
- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'installazione dei distributori, per ogni apparecchiatura installata: la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

- mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
- impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie; versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
- provvedere, in caso di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento o al definitivo trasferimento dei distributori;
- provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale, esonerando sin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- in caso di non riparabilità, provvedere alla sostituzione del distributore entro i termini indicati dal presente Capitolato;
- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all'immobile e alle relative pertinenze, causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
- asportare, a proprie cure e spese, le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo; garantirà, inoltre, l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.

L'Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori, consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, manutenzione, ecc.) e provvederà a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dal Concessionario.

Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

ART. 14 VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, previo consenso del Concessionario, di richiedere installazioni aggiuntive o dismissioni di distributori.

Le suddette variazioni daranno luogo a corrispondenti aumenti/diminuzioni di canone, nella misura indicata nel precedente art. 11 del presente Capitolato.

ART. 15

DISINSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Tutti i beni forniti ed installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso; pertanto, alla scadenza contrattuale, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della Concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro la data indicata dall'Amministrazione.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) ripristino e pulizia degli spazi.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto della Provincia di Ravenna al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Amministrazione) apportata ai locali durante il corso della Concessione resta a beneficio dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

ART. 16

PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti da parte del Concessionario, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate;

1	Ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data indicata nel Capitolato	€ 80,00 per ogni giorno solare di ritardo
2	Mancata corresponsione del canone entro i termini stabiliti da Capitolato	€ 40,00 per ogni giorno solare di ritardo
3	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi, previsti nel Capitolato, per la sostituzione o le riparazioni dei distributori in caso di guasti	€ 40,00 per ogni giorno solare di ritardo
4	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi, previsti nel Capitolato, per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti	€ 40,00 per ogni giorno solare di ritardo
5	Non conformità dei prodotti rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta economica	€ 40,00. per ogni giorno solare di ritardo nel ripristino della situazione di regolarità
6	Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità previste nel Capitolato	€ 80,00 per ogni giorno solare di ritardo
7	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti rispetto a quelli offerti in sede di gara	€ 80,00 per ogni giorno solare di ritardo nel ripristino della situazione di regolarità
8	Mancato invio del report contenente gli incassi e il numero di erogazioni entro il termine previsto dal Capitolato	€ 40,00 per ogni giorno solare di ritardo
9	Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto nel Capitolato.	€ 40,00 per ogni giorno solare di ritardo
10	Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini dei luoghi rispetto alla data indicata nel Capitolato	€ 80,00 per ogni giorno solare di ritardo

Nel caso l'Amministrazione riscontri irregolarità tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, può richiedere al Concessionario, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni).

Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione comunicherà, tramite PEC al Concessionario, la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a insindacabile giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla contestazione.

A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto l'Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, senza necessità di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali sono applicate entro il limite massimo del 10% del valore netto del contratto.

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 17

PERSONALE IMPIEGATO

Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore;

Prima dell'inizio del periodo contrattuale il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere.

Il Concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni.

Il Concessionario è obbligato all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Concessionario dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione, ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Amministrazione, o segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione procederà alla escussione della garanzia definitiva, per il corrispondente importo occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

Il personale dipendente del Concessionario dovrà:

- indossare idonee divise munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del Concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
- osservare scrupolosamente tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi della Provincia di Ravenna e del Liceo Classico Dante Alighieri;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento dei servizi.

Il Concessionario dovrà garantire e documentare, su richiesta dell'Amministrazione, che venga regolarmente effettuata la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti ai servizi sia in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di sicurezza ed igiene ambientale. L'Amministrazione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

ART. 18

RESPONSABILE/REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare all'Amministrazione, prima della data di inizio del servizio, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del servizio, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione potrà far riferimento per dirimere questioni di carattere generale.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal/i referente/i, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso d'impedimento o assenza del/i referente/i, il concessionario dovrà darne tempestiva notizia all'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ART. 19

PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

A pena di risoluzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

In particolare, il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri operatori e degli utenti del servizio, prima della data di inizio del servizio, e fornire all'Amministrazione la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il mantenimento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- c) a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- d) a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato, predisposto da questa Amministrazione e allegato agli atti di gara;
- e) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica;

ART. 20

ONERI SICUREZZA - DUVRI

Dall'analisi delle caratteristiche e delle modalità operative del servizio sono state riscontrate limitate situazioni di rischio interferenziale la cui eliminazione e/o riduzione può essere ottenuta con semplici misure di tipo organizzativo e/o comunicative che con comportano oneri. Pertanto i relativi costi per la sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

L'Amministrazione metterà a disposizione del Concessionario il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.LGS 81/08, facente parte della documentazione di gara, contenente le informazioni relative ai rischi specifici presenti negli immobili provinciali nonché i recapiti del datore di lavoro e del Responsabile

del Servizio di Prevenzione Protezione. Tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa Amministrazione, anche su proposta del Concessionario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta del Concessionario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio ed a seguito della valutazione dell'Amministrazione.

ART. 21

CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Fatta salva la competenza dell'U.S.L. di Ravenna ad esercitare i controlli igienico - sanitari e nutrizionali nei modi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterranno più opportune, idonei controlli e verifiche, sia di tipo qualitativo che quantitativo, sull'espletamento del servizio per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato e a quanto offerto e dichiarato dal concessionario in sede di gara.

In particolare, l'Amministrazione, direttamente o attraverso gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, potranno disporre verifiche ed accertamenti in ordine al rispetto delle previsioni del presente Capitolato e, in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo), ai seguenti aspetti ed elementi:

- a) decoro, pulizia ed igiene degli spazi concessi e dei distributori adibiti al servizio;
- b) espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto delle tempistiche previste per i rifornimenti e gli interventi manutentivi dei distributori;
- c) validità delle licenze/autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) corrispondenza dei prodotti somministrati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto offerto dal concessionario in sede di gara;
- e) qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia dei distributori automatici;
- f) controlli sulla qualità e salubrità delle bevande e degli alimenti somministrati.

ART. 22

MATRICE DEI RISCHI

Per il contratto oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione ha predisposto, come previsto dalla Linea Guida ANAC n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", la matrice dei rischi in quanto applicabile anche alle concessioni di servizi.

Alla luce della specificità della concessione in oggetto, è stata elaborata una matrice dei rischi semplificata, facente parte della documentazione di gara.